



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 10 Tributi n° 29 del 04/06/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE DI RAGUSA

Il Redattore: Dott. Francesco Scrofani

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Visto l'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 che prevede le diverse modalità di gestione delle entrate degli enti locali: gestione diretta, gestione associata, affidamento a società in house, affidamento a società miste con il socio privato iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs 15/12/1997 n. 446 mediante procedure ad evidenza pubblica e l'affidamento a soggetto privato iscritto al predetto albo;

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legge n. 248/2007 in base al quale la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lett.b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che:

- nell'ambito della propria potestà regolamentare, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, i Comuni possono procedere, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva;
- sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 gg-quater), del decreto legge del 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#),

che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del [titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), in quanto compatibili;

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 385 del 28 settembre 2017 in base alla quale il Comune di Ragusa ha stabilito:

- 1) la gestione diretta della riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali attraverso l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e delle disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/73, avvalendosi di un soggetto terzo a mero supporto tecnico operativo che possa svolgere le attività necessarie a garantire la miglior gestione del servizio di riscossione, anche tramite la messa a disposizione di validi sistemi informativi;
- 2) che l'attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Ragusa debba prevedere il rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ l'utilizzo di software basati su tecnologia WEB in grado di fornire all'Ente la possibilità di controllo in tempo reale di tutte le attività gestionali poste in essere dal Concessionario;
- ✓ riversamento costante nella banca dati dell'Ente dei dati prodotti che restano di proprietà pubblica;
- ✓ l'utilizzo di apposito conto corrente di tesoreria intestato al Comune di Ragusa e reso disponibile alla ditta affidataria del servizio in modalità visualizzazione;
- ✓ la consegna all'Ente, a conclusione delle ingiunzioni emesse e non pagate, delle misure cautelari ed esecutive pendenti e dei ricorsi pendenti;
- ✓ che l'affidamento dell'attività di supporto alla riscossione coattiva debba avere una durata di anni 2 (due), salvo opzione di proroga conformemente a quanto previsto dalle disposizioni ivi previste dal decreto legislativo 18/4/2016 n. 50;

- 3) di stabilire il compenso da riconoscere al fornitore per l'attività di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali nella seguente misura:

- ✓ 3,0% sull'incassato effettivo per pagamenti entro i primi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;
- ✓ 6,0% sull'incassato effettivo per pagamenti oltre i 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale;

in modo da allinearli agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione così come previsto al punto 3, lett. c) del comma 1 dell'art. 10 della legge del 11/3/2014, n. 23;

- 4) di dare mandato al Dirigente del Settore 10° di predisporre lo schema di capitolato d'oneri e gli atti relativi all'affidamento sulla base di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

Rilevato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. (TUEL) e 32 del D. Lgs. n. 50/2016 la procedura di affidamento dei contratti pubblici prevede la preliminare predisposizione di una determinazione a contrarre nella quale siano indicati oltre all'oggetto e alla finalità del contratto anche la modalità di scelta del contraente;

Tenuto conto dei principi stabiliti dall'art. 30 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni *l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice;*

Considerato, quindi, per le motivazioni sopra esposte che risulta necessario procedere alla predisposizione di un capitolato d'appalto per l'acquisizione dei servizi di supporto all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali attraverso l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e delle disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/73;

Dato atto che con successiva determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. (TUEL) verrà stabilito l'importo stimato dell'appalto, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 50/2016, con idonea prenotazione di spesa;

Precisato che:

- l'oggetto del contratto riguarda l'acquisizione dei servizi di supporto all'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali attraverso l'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e delle disposizioni di cui al titolo II del DPR 602/73;

- il Comune di Ragusa mantiene la titolarità, la direzione e il controllo della riscossione coattiva avvalendosi di un soggetto terzo cui sono richiesti i servizi di supporto tecnico operativo che possa svolgere le attività necessarie a garantire il servizio di riscossione anche tramite la messa a disposizione di un valido sistema informatico fruibile dall'Ente;

- la scelta del contraente avverrà con procedura aperta previa pubblicazione di un bando secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50;

- il rapporto contrattuale verrà disciplinato mediante la stipula di un contratto nella forma della scrittura pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo della ditta aggiudicataria dell'appalto.

Dato atto che le prestazioni oggetto del presente affidamento non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 13 del ROUS, atteso che ai sensi del comma 6 del medesimo articolo si tratta di prestazioni obbligatorie per legge, riferite ad attività per le quali non vi sono uffici o strutture a ciò deputate;

Ritenuto di provvedere in merito a quanto sopra esposto e motivato;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. di approvare, a tale scopo, il capitolato d'oneri (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Ragusa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e di entrata.

Ragusa, 04/06/2018

Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale